



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: la propria Ordinanza n.46/2024 in data 07/06/2024, prorogata con Ordinanza n.58/2024 in data 30/07/2024, con la quale è stata disciplinata la navigazione in occasione dei lavori di somma urgenza per il marginamento spondale della banchina prospiciente la Centrale Edison Marghera Levante, sita all'ingresso del canale industriale ovest del porto di Venezia, la cui berma sommersa è stata segnalata con n. 3(tre) boe luminose di colore "giallo";

VISTO: il proprio avviso di pericolosità n.26801 in data 09/08/2024;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione all'ingresso del canale industriale ovest del porto di Venezia, in presenza della berma in pietrame sommersa, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n. 10/2023, in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Dalla data di emanazione della presente Ordinanza è fatto divieto di navigare, sostare, ancorare o effettuare immersioni subacquee, ad una distanza non inferiore a **metri 20(venti)** dalla sponda della banchina prospiciente la Centrale Edison Marghera Levante, sita **all'ingresso del canale industriale ovest del porto di Venezia**, come individuata nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, segnalata con n. 3(tre) boe luminose di colore "giallo".

Tutte le unità navali in transito in prossimità della suddetta banchina prestino la massima attenzione, mantenendosi a distanza di sicurezza dai segnalamenti marittimi ivi collocati.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;

- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*

BERMA IN PIETRAMME PROSPICIENTE LA BANCHINA DELLA CENTRALE EDISON MARGHERA LEVANTE - INGRESSO CANALE INDUSTRIALE OVEST DEL PORTO DI VENEZIA

